

Regolamento dei "Warrant Innovatec 2023-2026"

(il "Regolamento")

1. I Warrant sono emessi in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2023, che ha altresì esercitato la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile conferita dall'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 3 febbraio 2021, ed ha deliberato, *inter alia*:

- l'emissione di massimi n. 3.013.933 nuovi warrant denominati "Warrant Innovatec 2023-2026" (i "Warrant") da assegnare gratuitamente agli azionisti di Innovatec S.p.A. (la "Società") nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 32 azioni ordinarie possedute;
- un aumento di capitale a pagamento e in forma scindibile per massimi Euro 7.836.225,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 3.013.933 azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale.

2. I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sono al portatore e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Una volta emessi, i Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni a cui saranno abbinati e saranno liberamente trasferibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni di Compendio e/o i Warrant non fossero ammessi o venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant. Tale previsione non troverà applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società da Euronext Growth Milan con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto, a un prezzo per Azione di Compendio, comprensivo di sovrapprezzo, ("Prezzo di Esercizio") pari rispettivamente a

- Euro 1,50 per il 1° Periodo di Esercizio (come *infra* definito);
- Euro 2,10 per il 2° Periodo di Esercizio (come *infra* definito);
- Euro 2,60 per il 3° Periodo di Esercizio (come *infra* definito).

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant.

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire

- tra il 7 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2024 compresi ("1° Periodo di Esercizio");

- tra il 6 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 compresi ("**2° Periodo di Esercizio**");
- tra il 5 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 compresi ("**3° Periodo di Esercizio**")

Resta inteso che qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine di ciascun Periodo di Esercizio sopra indicato, perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulation S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno emesse e rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni della Società in circolazione alla data di emissione delle Azioni di Compendio stesse. Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese. Tale versamento costituisce condizione per l'esercizio dei Warrant.

Resta inteso che il capitale sociale della Società sarà aumentato esclusivamente per un importo pari alle sottoscrizioni di Azioni di Compendio effettuate entro il Termine di Scadenza (come *infra* definito).

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci dell'Emittente sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio restano valide ed assumono effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

I Warrant non esercitati entro il 30 ottobre 2026 ("**Termine di Scadenza**") perdono di validità.

Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i periodi di sospensione sopra illustrati e di quanto previsto dal seguente articolo 4 del Regolamento, potrà, a propria discrezione, e previo tempestivo preavviso, fissare periodi di sottoscrizione addizionale, della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) giorni di borsa aperta ("**Periodi di Esercizio Addizionali**") durante i quali ai titolari dei Warrant sarà data la facoltà di richiedere la sottoscrizione di Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio del Periodo di Esercizio successivo.

I Periodi di Esercizio Addizionali dovranno ricadere nel periodo compreso tra il 1° novembre 2024 e il 4 ottobre 2026, e pertanto non potranno cadere in data precedente al termine del 1° Periodo di Esercizio o in data successiva all'avvio del 3° Periodo di Esercizio.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

4. Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine di Scadenza:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex)

nel quale

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria della Società registrati su Euronext Growth Milan;
 - **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria della Società registrati su Euronext Growth Milan;
- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (iii) a distribuzione di dividendi straordinari (per tali intendendosi i dividendi, in natura o in denaro, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dai risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi), il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo pari al valore del dividendo;
- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni ordinarie;
- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, Codice Civile, (ivi inclusi eventuali aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Società o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vii) a operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant od assegnazione, a seconda dei casi.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora entro il Termine di Scadenza, venisse data esecuzione a una operazione diversa da quelle sopra elencate che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potranno essere modificati – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio, con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto dei precedenti

numeri da (i) a (vii) del presente articolo 4 del Regolamento e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

5. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione indicati nell'articolo 3 che precede, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio (o dei Periodi di Esercizio Addizionali, ove applicabili) nei seguenti casi:

(a) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al titolare dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per partecipare all'assemblea degli azionisti;

(b) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ordinarie della Società il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al titolare dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione dell'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio.

In tali casi, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio del Periodo di Esercizio successivo.

6. L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente ed applicabile al singolo titolare.

7. Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa riportato nel sito internet della Società.

8. Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant.

Senza necessità di previo assenso da parte dei portatori dei Warrant, la Società potrà apportare al Regolamento le modifiche (i) volte a rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Borsa Italiana S.p.A. e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) ritenute necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori dei Warrant.

9. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

10. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

Milano, 19 ottobre 2023

